

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

La **REGIONE ABRUZZO** (C.F. 80003170661) con sede a Pescara in via Passolanciano, 75, nella persona della Dirigente pro-tempore del Servizio Imprenditoria e Finanza (DPH007), _____, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la Regione Abruzzo ai sensi della Legge n. 241/1990

E

Il **COMUNE DI** _____ (C.F. _____), con sede a _____, nella persona _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominato “Comune beneficiario”

PER L'INTERVENTO FINANZIATO CON LE RISORSE ASSEGNATE DAL MINISTERO DEL MADE IN ITALY (MIMIT) ALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 26 GIUGNO 2025 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

Mercato di “nome del Comune”
 Intervento “nome intervento”
 Importo complessivo dell'intervento € _____
 Importo dell'intervento finanziato con le risorse MIMIT € _____
 Importo dell'intervento eventualmente cofinanziato dal Comune € _____
 CUP _____

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

INDICE

PREMESSE	3
Art. 1 - Oggetto e finalità	4
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Condizioni generali ed obblighi specifici	5
Art. 4 - Cronoprogramma Finanziario-Procedurale	7
Art. 5 – Durata della Convenzione	7
Art. 6 - Modalità di erogazione del finanziamento	7
Art. 7 - Economie	9
Art. 8 - Monitoraggio	9
Art. 9 - Controlli e verifiche	9
Art. 10 - Estraneità del Concedente dai contratti	10
Art. 11 - Sub committenza	10
Art. 12 – Casi di Revoca e Rinuncia al contributo	10
Art. 13 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento	11
Art. 14 - Codice di comportamento	12
Art. 15 - Informativa e trattamento dei dati personali	12
Art. 16 - Controversie e Foro competente	12
Art. 17 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali	12
Art. 18 - Allegati	13

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

PREMESSE

VISTI

- l'articolo 33 "Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali" della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";
- il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2025 emanato in attuazione dell'art. 33 della L. n. 206/2026;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto n. 2344 del 7 ottobre 2025 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Dipartimento per le Politiche per le Imprese del MIMIT con cui è stato definito il riparto delle risorse a favore della Regione Abruzzo;
- Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2018, n. 23 recante "Testo Unico in materia di Commercio";
- la Legge Regionale 14 settembre 1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 30/04/2026 con la quale sono stati approvati i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità per la presentazione, selezione e concessione dei contributi per la realizzazione di interventi in favore dei Mercati Rionali.

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 33 della L. n. 206/2023 prevede che: "[...] Nell'anno 2023 sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, **i mercati rionali** quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica [...]";

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- il Decreto Interministeriale del 26 giugno 2025, emanato in attuazione del succitato art. 33, stabilisce, tra l'altro, i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare e le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno;
- il Decreto Direttoriale n. 2344 del 07/10/2025 ha assegnato alla regione Abruzzo risorse complessivamente pari ad € 269.000,00;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 30/04/2026 che ha, tra l'altro, individuato il Servizio Imprenditoria e Finanza come Struttura Regionale competente alla gestione delle attività relative all'attuazione di interventi in favore dei mercati rionali;
- con Determinazione DPH007 n. del recante: “ _____ ”, sono stati approvati l'Avviso ed il presente Schema di Convenzione.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto previsto in premessa, è concesso al Comune di _____ il contributo per la realizzazione dell'intervento a favore del Mercato Rionale Comunale denominato: “ _____ ” con Codice Unico di Progetto (CUP) _____, dell'importo complessivo € _____, di cui € _____ a valere sulle risorse finanziarie destinate allo scopo ed assegnate dal Ministero del Made in Italy (MIMIT) alla Regione Abruzzo con il Decreto Direttoriale n. 2344 del 07/10/2025 del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del MIMIT, ed € _____ a carico del Comune (*solo nell'ipotesi di cofinanziamento con risorse dell'amministrazione comunale*).
2. Le Parti si impegnano ad attuare il suddetto intervento nel rispetto del Cronoprogramma Finanziario-Procedurale allegato alla Convenzione e in conformità alle disposizioni previste dalla presente Convenzione.

Art. 2 - Definizioni

1. **Struttura Regionale competente:** è da intendersi il Servizio Imprenditoria e Finanza del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo, così come individuato nella la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 30/04/2026.
2. **Comune beneficiario:** è il destinatario del contributo e soggetto attuatore, titolare della responsabilità gestionale tecnico-amministrativo e contabile dell'intervento realizzato con le risorse del MIMIT ex Decreto Interministeriale 26 giugno 2025.
3. **Mercato Rionale Comunale:** si intendono le aree mercatali insediate su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate e/o coperte, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e all'offerta di merci al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande e all'erogazione di pubblici servizi, aventi caratteristiche aggregative e culturali, anche eventualmente derivanti dalla presenza nel tempo nel tessuto economico cittadino¹, destinate a tale uso negli strumenti

¹ Come da definizione riportata dall'art. 1 del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2025.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

urbanistici, costituite da strutture **mercatali esclusivamente al coperto** appositamente adibite al commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adeguati.

4. **Intervento:** è l'insieme delle attività ed operazioni finanziate con le risorse MIMIT, realizzate a favore del mercato rionale comunale.
5. **Avviso:** si fa riferimento all' "Avviso per la realizzazione di interventi in favore dei mercati rionali di cui al capo IV del Decreto Interministeriale 26 giugno 2025, attuativo dell'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy»".
6. **Responsabile Unico del Progetto (RUP):** ai sensi dell'art. del 15 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici*) per ogni procedura riferita all'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
7. **Responsabile del Procedimento Regionale:** la Dirigente pro tempore del Servizio Imprenditoria e Finanza.
8. **Codice Unico di Progetto (CUP):** è una stringa alfanumerica di 15 caratteri che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico, a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse, fino alla sua completa realizzazione. Il CUP è generato da un sistema di registrazione sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attribuzione è vincolata alla comunicazione di alcune informazioni sintetiche che caratterizzano il progetto di investimento pubblico.

Art. 3 - Condizioni generali ed obblighi specifici

1. Il Comune beneficiario _____ si impegna a rispettare:
 - a) le disposizioni previste nell'Avviso, approvato con la determinazione dirigenziale DPH007 n. ____ del _____, per la realizzazione di interventi in favore dei mercati rionali di cui al Capo IV del Decreto Interministeriale 26 giugno 2025;
 - b) le disposizioni normative citate in premessa e le eventuali modifiche che dovessero esservi apportate successivamente alla stipula della presente convenzione.
2. Il Comune beneficiario _____ si obbliga, altresì, a:
 - a) garantire la realizzazione dell'intervento in conformità alla Scheda Intervento (Modello 1) ed al Progetto Esecutivo allegati in sede presentazione dell'istanza. La difformità parziale o totale dell'intervento realizzato rispetto alla scheda intervento e/o al progetto esecutivo, ferme restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca parziale o totale del contributo concesso;
 - b) assicurare e verificare la corretta realizzazione dell'intervento e, con essa, il corretto affidamento, conduzione, avanzamento del monitoraggio, andamento dei controlli, impegnandosi, inoltre, a porre in essere tutte le azioni preventive necessarie per consentirne la realizzazione;
 - c) assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento oggetto del contributo concesso, siano conformi a quanto indicato nel Quadro Economico della Sezione II) – Quadro Finanziario di cui alla Scheda Intervento presentata (Modello1) e di quanto riportato nel Cronoprogramma Finanziario-Procedurale (Modello 2) allegati all'istanza di partecipazione. L'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle norme sulla ammissibilità della spesa, fermo restando che gli eventuali maggiori oneri economici, qualunque siano le ragioni che l'abbiano determinati, saranno a carico del Comune beneficiario, che ne curerà la copertura con fondi propri, ivi compresi i possibili interessi per ritardato pagamento e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli organi competenti;

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- d) verificare ed assicurare che sia garantito il rispetto delle vigenti disposizioni normative, regolamentari, con particolare riguardo alle materie di affidamento dell'esecuzione dei lavori, di regolarità contributiva e retributiva, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale dipendente, nonché di prestatori d'opera professionale, con particolare riguardo ai trattamenti economico, contributivo, previdenziale e fiscale;
- e) confermare, con la stipula della presente Convenzione, che la responsabilità relativa ai suddetti rapporti è esclusivamente ed unicamente in capo al Comune beneficiario;
- f) sollevare, in ogni caso, la Regione Abruzzo, la Dirigente pro tempore del Servizio Imprenditoria e Finanza e la Struttura Regionale competente da qualsiasi responsabilità, domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione delle attività finanziate e delle attività amministrative e gestionali ad esse connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni agli effetti della presente convenzione. Resta inteso che i rapporti interni tra il Comune beneficiario e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorziati, consorzianti, delegati, deleganti, non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti alla Regione Abruzzo, alla Dirigente pro tempore del Servizio Imprenditoria e Finanza ed alla Struttura Regionale competente.
3. Il Comune beneficiario si impegna inoltre a:
- a) rispettare e ad osservare le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nelle materie concernenti l'attuazione dell'intervento;
- b) rispettare le norme e le procedure previste in relazione all'utilizzo ed alla rendicontazione delle risorse finanziarie concesse, comprese le ulteriori disposizioni in materia di procedure amministrative di rendicontazione e controllo emanate dalle strutture nazionali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione della presente convenzione;
- c) nominare il RUP dell'Intervento, specificando le attività di competenza, e comunicare il nominativo ed i relativi riferimenti, nonché le eventuali modifiche, alla Struttura Regionale competente. Il RUP provvederà al tempestivo inserimento dei dati necessari all'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 7.
- d) acquisire il Codice Unico di Progetto e comunicarlo tempestivamente alla Struttura Regionale competente;
- e) comunicare, ai fini del successivo trasferimento delle risorse, l'avvenuta istituzione di appositi Capitoli (parte Entrata e parte Spesa) nel proprio Bilancio di esercizio 2026, al fine di assicurare la tenuta di una **contabilità separata** delle risorse concesse ovvero di una codificazione contabile in grado di assicurare trasparenza e tracciabilità delle spese sostenute e dichiarate a valere sulle risorse MIMIT;
- f) comunicare tempestivamente alla Struttura Regionale competente:
- i) le eventuali modifiche/variazioni intervenute al progetto che non modifichino sostanzialmente gli interventi previsti nel progetto esecutivo approvato, in quanto ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale sui lavori pubblici;
 - ii) il mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma finanziario-procedurale ai sensi del successivo articolo 4;
 - iii) l'insorgenza di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico, che possa ritardare o impedire la realizzazione dell'intervento o di parti di esso, nonché la proposta delle relative azioni correttive da porre in essere;
- g) garantire l'adempimento degli obblighi di relazione e di monitoraggio cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 5, comma 8, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- h) trasmettere i dati richiesti dalla Struttura Regionale competente al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 22 del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2025;

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- i) inviare alla Struttura Regionale competente le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*), aggiornato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, di cui al successivo articolo 14;
 - j) conservare gli atti amministrativi, la documentazione contabile e i documenti di spesa, tenendoli a disposizione per ogni eventuale controllo da parte della Regione, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal 31 dicembre successivo al completamento dell'intervento.
4. Il Comune beneficiario è tenuto al rispetto del Cronoprogramma Finanziario-Procedurale (Modello 2) di cui al successivo articolo 4.
 5. La scelta dell'operatore economico che realizzerà l'intervento deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Appalti di Opere Pubbliche, ivi comprese la normativa antimafia e le disposizioni dell'Unione Europea in materia di appalti pubblici.
 6. Il Comune beneficiario, a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto, provvede a comunicare alla Struttura Regionale competente, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'atto di aggiudicazione, l'avvenuto inserimento sul sistema di monitoraggio del Quadro Tecnico Economico eventualmente rimodulato nelle varie voci e regolarmente approvato dal Comune con proprio provvedimento amministrativo.
 7. Il Comune beneficiario è tenuto all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'art. 16 dell'Avviso.

Art. 4 - Cronoprogramma Finanziario-Procedurale

1. Il Cronoprogramma Finanziario-Procedurale è predisposto sulla base ed in conformità del Modello 2 (allegato all'Avviso) e del Quadro Economico della Sezione II) – Quadro Finanziario di cui al Modello 1 allegato all'Avviso).
2. Il Cronoprogramma Finanziario-Procedurale, allegato alla presente Convenzione, riporta, coerentemente le tempistiche relative alle previsioni di spesa articolate per anno solare, e le fasi e la tempistica delle operazioni previste per la realizzazione dell'intervento
3. Il Comune beneficiario si impegna ad informare tempestivamente la Struttura Regionale competente, a fornire adeguata motivazione del mancato rispetto di una scadenza temporale prevista nel cronoprogramma finanziario-procedurale, e a richiederne la modifica, nei seguenti casi:
 - a) decorsi oltre i 15 giorni consecutivi dalla scadenza temporale prevista nel cronoprogramma;
 - b) insorgenza di problematiche non previste e prevedibili, alla data di sottoscrizione della presente convenzione, che impediscano il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma.
4. Il Responsabile del Procedimento regionale, nel caso di ritardo non imputabile al Comune Beneficiario, provvede ad approvare la modifica del cronoprogramma richiesta.
5. Il Cronoprogramma Finanziario-Procedurale, come modificato ai sensi del precedente comma, sostituisce integralmente ed automaticamente quello allegato alla presente Convenzione.

Art. 5 – Durata della Convenzione

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dalla presente Convenzione sono valide per la durata di **12 mesi**, oltre l'**eventuale proroga** concessa ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso, **a partire dalla data di sottoscrizione**.

Art. 6 - Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il contributo concesso al Comune beneficiario viene trasferito dalla Struttura Regionale competente secondo le modalità di seguito riportate:

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- a) il 30% del contributo assegnato, a titolo di anticipo, sarà erogato a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
- i. Convenzione sottoscritta, **entro il termine di dieci (10) giorni di cui all'articolo 11, comma 5 dell'Avviso**, dal rappresentante legale del Comune, contenente l'accettazione degli obblighi da assumere nei confronti della Regione Abruzzo;
 - ii. atto di impegno di spesa approvato dal Comune beneficiario, quale attestazione del cofinanziamento dell'opera (*solo nel caso di eventuale cofinanziamento*);
- b) il 30% del contributo assegnato, al netto delle economie derivanti dal ribasso d'asta, viene erogato alla consegna dei lavori, a seguito della trasmissione della seguente documentazione:
- i. Atto del Comune di aggiudicazione dei lavori, nel quale sia altresì approvato il Quadro Tecnico Economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento, con evidenziate le economie di gara;
 - ii. Contratto di Appalto stipulato con l'impresa esecutrice dei lavori, o documento equivalente di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
 - iii. Verbale di "Consegna dei lavori", sottoscritto dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, nel quale i tempi per dare conclusi i lavori non potranno essere superiori a 12 mesi;
- c) il 40%, a titolo di saldo del contributo assegnato, rideterminato a seguito delle economie di fine lavori, viene erogato successivamente all'approvazione da parte del Comune beneficiario della rendicontazione finale della spesa e previa trasmissione della seguente documentazione:
- iv. atto di approvazione della rendicontazione finale della spesa, con rideterminazione del Quadro Tecnico Economico finale che evidenzi le economie totali del finanziamento;
 - v. stato finale dei lavori e relativo atto di approvazione;
 - vi. verbale di ultimazione dei lavori;
 - vii. certificato di regolare esecuzione dei lavori e l'atto del Comune che lo approva;
 - viii. documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento: fatture e relativi mandati di pagamento con quietanze del Tesoriere, emessi a copertura di ogni voce di costo presente nel Quadro Tecnico Economico finale. Le fatture emesse dall'impresa esecutrice dei lavori devono, **a pena di nullità**, riportare la seguente dicitura "*Mercato di "nome del Comune" - Intervento « nome intervento» finanziato con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dal MIMIT ai sensi del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2025 in attuazione della Legge 27 dicembre 2023, n. 206*". Tali spese devono essere riportate in un quadro dettagliato rappresentato in un file excel editabile;
 - ix. allegato fotografico attestante l'esecuzione dei lavori effettuati ed il rispetto degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 16 dell'Avviso.
2. Le liquidazioni e i pagamenti delle rate di contributo avranno luogo previa verifica da parte della Struttura Regionale competente del rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dell'Avviso e della presente Convenzione e solo a seguito delle verifiche di completezza e conformità della documentazione, di cui al precedente comma 1, richiesta al Comune beneficiario.
 3. In caso di cofinanziamento dell'opera da parte del Comune beneficiario, con la sottoscrizione della presente convenzione, lo stesso si impegna a garantire la quota di cofinanziamento, riportata nell'articolo 1 della presente Convenzione. Qualora la quota di cofinanziamento non fosse garantita mediante assunzione formale dell'impegno di spesa, il finanziamento non verrà corrisposto e la presente convenzione sarà revocata.
 4. Ogni onere eccedente l'importo del contributo concesso è a carico al Comune beneficiario.

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

Art. 7 - Economie

1. Le Economie sono costituite dalle diverse forme tipologie di "risparmio" delle risorse concesse che, nella durata del progetto, possono verificarsi rispetto alle previsioni di costo effettuate, e sostanzialmente possono essere:
 - a) dovute all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del contratto principale;
 - b) desunte dal quadro economico conclusivo dell'intervento che presenta un fabbisogno inferiore rispetto alle risorse concesse;
 - c) desunte dalla contabilità finale, certificata dal Direttore dei Lavori o dal Direttore dell'Esecuzione.
2. Il Comune beneficiario, solo a seguito di una preventiva richiesta, debitamente giustificata e motivata dal R.U.P. e dal Direttore dei Lavori, può essere autorizzato dalla Struttura Regionale competente ad utilizzare le suddette economie esclusivamente al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 120, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, e solo per la quota eccedente le somme accantonate per imprevisti nel quadro economico, al fine di per far fronte ad inattese esigenze di completamento funzionale dell'opera ed evitare di pregiudicare la gestione, i risultati attesi o il buon esito dell'iniziativa finanziata.
3. Al di fuori delle fattispecie di cui al comma precedente, al Comune beneficiario è fatto tassativo divieto di utilizzare arbitrariamente le economie di cui al comma 1 a copertura di eventuali maggiori oneri per lavori imprevisti o imprevedibili, o per lavorazioni non ricomprese nel Quadro Economico ammesso a finanziamento, le cui spese dovranno essere assunte a proprio carico, al fine di non incorrere in riduzioni qualitative e quantitative dell'intervento.

Art. 8 - Monitoraggio

1. Il Comune beneficiario provvede ad adempiere agli obblighi di relazione e di monitoraggio cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e trasmette, altresì, alla regione Abruzzo, periodicamente o dietro espressa richiesta, i dati relativi all'attuazione dell'intervento, anche al fine di consentire il compimento degli eventuali ulteriori adempimenti in materia di aiuti di Stato.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e/o di mancato o ritardato invio dei dati richiesti comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie ed espone il Comune beneficiario all'avvio delle procedure di revoca ex articolo 12 della presente Convenzione.

Art. 9 - Controlli e verifiche

1. Le attività di controllo hanno ad oggetto la realizzazione dell'intervento dal punto di vista della verifica, da parte della Struttura Regionale competente, sia della conformità dell'esecuzione alla normativa vigente in materia (a mero titolo esemplificativo: Codice degli Appalti Pubblici, Antimafia, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Regolarità contributiva e retributiva, ecc.), sia del rispetto ed osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dell'Avviso.
2. Il Comune beneficiario, al fine di consentire i controlli, è tenuto a:
 - a) alimentare tempestivamente il proprio sistema di monitoraggio con tutta la documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria in linea con le disposizioni normative in materia e con le disposizioni della presente convenzione, anche sulla base di eventuali richieste avanzate dalla Struttura Regionale competente;
 - b) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento;
 - c) assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative all'intervento ammesso a contributo;

REGIONE
ABRUZZO**GIUNTA REGIONALE**

- d) acconsentire e favorire lo svolgimento dei controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
3. La Struttura Regionale competente può disporre le verifiche sia attraverso l'acquisizione documentale degli atti, dati, informazioni, dichiarazioni ritenuti necessari, sia attraverso verifiche in loco, anche al fine di verificare il corretto avanzamento dell'intervento e, in caso di ultimazione, la sua regolare funzionalità.
 4. Le verifiche non sollevano, comunque, il Comune beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
 5. La Regione Abruzzo, il Responsabile del Procedimento Regionale e la Struttura Regionale competente restano estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi, in dipendenza della realizzazione dell'intervento (lavori, forniture, danni, ecc.).
 6. A tal fine il Comune beneficiario si obbliga, per motivi di speditezza delle attività di controllo, a inserire dati, informazioni, atti e documenti sul sistema di monitoraggio entro 10 giorni dalla relativa acquisizione/adozione.
 7. La Struttura Regionale competente può richiedere in qualsiasi momento l'inserimento e/o l'integrazione di dati, informazioni, documentazione, atti sul sistema di monitoraggio necessari allo svolgimento delle attività di controllo.

Art. 10 - Estraneità del Concedente dai contratti

1. La Regione Abruzzo, il Responsabile del Procedimento Regionale e la Struttura Regionale competente rimangono del tutto estranei ai contratti conclusi a qualunque titolo tra il Comune beneficiario e terzi in relazione alla presente Convenzione.
2. Il Comune beneficiario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esonera la Regione Abruzzo, il Responsabile del Procedimento Regionale e la Struttura Regionale competente da ogni responsabilità per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra, nonché da ogni responsabilità verso terzi, compreso il Comune beneficiario, per l'inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Art. 11 - Sub committenza

1. È fatto divieto al Comune beneficiario di sub committenza totale o parziale, di una o più attività connesse alla realizzazione dell'intervento, se non diversamente disciplinato dalla presente Convenzione.

Art. 12 – Casi di Revoca e Rinuncia al contributo

1. Il contributo concesso al Comune beneficiario viene revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata sottoscrizione della presente Convenzione entro dieci (10) giorni dal ricevimento, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) dell'Avviso;
 - b) il Comune beneficiario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, soprattutto qualora comportino danni, peggioramenti o deterioramenti all'intervento realizzato, con perdita della funzionalità e fruibilità da parte dell'utenza;
 - c) la realizzazione dell'intervento non sia appaltata nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici;
 - d) il contributo sia destinato dal Comune beneficiario a finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto ammesso a finanziamento;
 - e) il Comune beneficiario non fornisca la documentazione eventualmente richiesta dalla Regione Abruzzo e/o da altri soggetti;

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

- f) il Comune beneficiario non consenta i controlli ovvero dai controlli effettuati sia stata riscontrata l'esistenza di fatti, atti e documenti irregolari e incompleti per fatti non sanabili ed imputabili al Comune stesso;
- g) mancata approvazione dei documenti che attestano lo stato finale dei lavori (es.: Verbale Ultimazione, Certificato Regolare Esecuzione) nei tempi indicati nelle disposizioni fornite, in conformità con la normativa di riferimento;
- h) il Comune beneficiario non osservi le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Avviso riguardo agli obblighi di informazione;
- i) qualora siano rilevate variazioni progettuali che configurino una sostanziale alterazione dell'intervento ammesso a contributo;
- j) mancata realizzazione dell'intervento entro i termini stabiliti, salvo i giustificati motivi non imputabili all'amministrazione comunale e fatta salva la concessione di motivata proroga;
- k) intervento realizzato in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel progetto esecutivo approvato senza la necessaria e preventiva autorizzazione;
- l) utilizzo arbitrario da parte del Comune delle economie a copertura di eventuali maggiori oneri per lavori imprevisi o imprevedibili, o per lavorazioni non ricomprese nel Quadro Economico ammesso a finanziamento;
- m) variazioni progettuali che comportino una modifica localizzativa dell'intervento;
- n) qualora siano riscontrati dati, notizie, dichiarazioni e/o informazioni non conformi, false, mendaci o reticenti rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione;
- o) grave violazione della normativa inerente alla gestione di una o più attività oggetto della presente Convenzione;
- p) mancata adozione dell'atto di impegno di spesa di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), ii punto della presente convenzione (*solo nel caso di intervento cofinanziato dal Comune beneficiario*);
- q) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio;
- r) inadempimento di disposizioni e/o obblighi previsti nell'Avviso e non riportati nella presente Convenzione.
2. Nei casi indicati nel comma precedente, **ad eccezione della lettera h) e della lettera q)**, il contributo concesso al Comune beneficiario viene revocato totalmente.
3. Qualora l'inadempimento degli obblighi previsti dalla lettera h) e dalla lettera q) sia sanabile e sanato entro il termine indicato dalla Struttura Regionale competente al Comune, non verrà dato seguito alle disposizioni di cui al successivo comma.
4. La Struttura Regionale competente adotta con proprio provvedimento amministrativo la revoca del contributo, previa comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicando: le ragioni della revoca; l'entità della somma da restituire, che tenga conto dell'importo già trasferito maggiorato degli interessi legali a far data dalla data di erogazione e della rivalutazione monetaria; il termine per la restituzione, decorso inutilmente il quale, si dà luogo al procedimento di recupero coattivo.
5. Resta salva la possibilità del Comune beneficiario di rinunciare al contributo prima che siano avviate le attività relative all'esecuzione dell'intervento, o anche successivamente previo accollo di quanto eventualmente già sostenuto.

Art. 13 - Sospensione cautelativa dell'erogazione del finanziamento

1. La Struttura Regionale competente può sospendere l'erogazione del contributo al Comune beneficiario, ai sensi dell'art. 7, comma 2 e dell'art. 21 quater, comma 2 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. qualora nei

REGIONE
ABRUZZO**GIUNTA REGIONALE**

confronti del Comune beneficiario emergano gravi indizi di irregolarità riguardanti specifiche attività correlate all'intervento e/o le disposizioni della presente Convenzione.

2. La Struttura Regionale competente si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa di cui al comma precedente fino a completo accertamento del venir meno delle predette irregolarità.
3. La sospensione è disposta dalla Struttura Regionale competente con atto motivato e comunicato al Comune beneficiario.

Art. 14 - Codice di comportamento

1. Il personale del Comune beneficiario impegnati a vario titolo nell'attuazione della presente convenzione, sono tenuti al rispetto del DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", come aggiornato dal DPR 13 giugno 2023, n. 81.
2. Il personale di cui al comma precedente è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui agli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e s.m.i. ed ai sensi del Codice di Comportamento adottato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza.

Art. 15 - Informativa e trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui la Regione Abruzzo, la Struttura Regionale competente ed il Comune beneficiario vengano in possesso in relazione all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione vengono trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.", e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR).
2. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia, le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo dei dati personali, che verrà effettuato nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali errori materiali derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e in particolare dei principi di cui all'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 16 - Controversie e Foro competente

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico Foro competente quello di Pescara.

Art. 17 - Sostituzioni Clausole e disposizioni finali

1. Non è ammessa alcuna modifica unilaterale alle pattuizioni e/o disposizioni contenute nella presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia ed alle disposizioni dell'Avviso.

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Art. 18 - Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Convenzione, i documenti allegati di seguito elencati:
 - a. Modello 1- Scheda Intervento;
 - b. Modello 2 - Cronoprogramma Finanziario-Procedurale;
 - c. Modello 3 - Attestazione di Coerenza con il Piano Comunale di Classificazione Acustica;
 - d. Modello 4 - Dichiarazione di Insussistenza Conflitto di Interesse del RUP comunale;
 - e. Modello 5 - Accordo per la Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati;
 - f. Modello 6 - Informativa sulla Privacy.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO
Dirigente del Servizio DPH007
Dott.ssa **Maria Ferrara**

(firma digitale)

COMUNE di _____

(firma digitale)